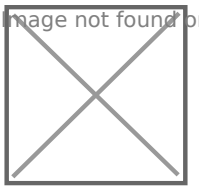
Normativa e prassi

Adempimenti e modalità per acquisto e cessione di autoveicoli in Repubblica ceca

17 Gennaio 2007

La normativa nazionale sull'applicazione dell'Iva alle operazioni interne e intracomunitarie prevede una serie di adempimenti



In particolare se uno dei due soggetti tra cui avviene lo scambio di autoveicoli nuovi non è soggetto passivo Iva, il cedente (o acquirente) ceco è obbligato a presentare un'apposita istanza (*Hlàsení*). Si distingue il modello per cessione da quello per acquisto di mezzi di trasporto nuovi. L'imposta sul valore aggiunto, ovvero Dph (Dan z pridané hodnoty) è stata introdotta in Repubblica ceca dal 1° gennaio 1993 e l'aliquota ordinaria è del 19 per cento. Considerato che la Repubblica ceca è membro dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, sono state accorpate in un'unica legge Iva (n.235 del 2004), in vigore dal 1° gennaio 2005, sia le norme sull'applicazione dell'Iva alle operazioni interne che quelle relative alle operazioni intracomunitarie. Ed è proprio su quest'ultima che soffermeremo la nostra attenzione, sottolineando soprattutto gli adempimenti in relazione all'acquisto e alla cessione di mezzi di trasporto nuovi.

Comparazione tra Italia e Repubblica ceca

Occorre innanzitutto evidenziare che, mentre in Italia l'attribuzione della partita Iva viene rilasciata dall'ufficio al momento della presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione di inizio attività (cioè entro 30 giorni da quando è stata effettuata almeno una operazione attiva o passiva), in Repubblica ceca un soggetto d'imposta (si chiama così colui che svolge una attività economicamente rilevante ma non è ancora soggetto Iva) diventa soggetto passivo Iva (cioè è obbligato a registrarsi ai fini Iva e pertanto è soggetto all'applicazione dell'imposta) soltanto quando il suo fatturato superi, nell'arco di dodici mesi, l'ammontare di 1milione di corone ceche (poco più di 40mila euro). Più precisamente egli diventa soggetto passivo Iva a partire dal primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui ha oltrepassato il fatturato prestabilito (articolo 94

legge Iva Repubblica ceca n. 235/2004 in vigore dal 1° gennaio 2005).

La normativa sugli scambi intracomunitari di auto

Passando ad esaminare nel dettaglio il sistema Iva ceco riguardante gli scambi intracomunitari di autoveicoli (settore in cui si registra il maggior numero di frodi in ambito comunitario), occorre innanzitutto ricordare che secondo la sesta direttiva Ce il requisito soggettivo perché si realizzi uno scambio intracomunitario è la soggettività passiva Iva sia dell'acquirente che del cedente. Un'eccezione a questa regola, sempre secondo la citata direttiva, si ha quando oggetto dello scambio è un mezzo di trasporto nuovo (gli autoveicoli si considerano nuovi, a livello comunitario, quando hanno percorso non più di 6mila chilomteri o sono stati immatricolati da non più di sei mesi) per cui si realizza uno scambio intracomunitario (cioè l'Iva si paga nel Paese membro di destinazione) anche se il cedente e l'acquirente siano entrambi soggetti privati. Ora, nella Repubblica ceca, se uno dei due soggetti tra cui avviene lo scambio di autoveicoli nuovi non è soggetto passivo Iva, il cedente (o acquirente) ceco è obbligato a presentare un'apposita istanza (*Hlàsenì*).

I modelli da utilizzare

In particolare il modello *Hlàsenì* per cessione sarà presentato da soggetto Iva ceco che cede autoveicolo nuovo a soggetto comunitario non passivo Iva; soggetto ceco non passivo Iva che cede ad altro soggetto comunitario (irrilevante se soggetto Iva o meno). Il modello *Hlàsenì* per acquisto sarà presentato da soggetto Iva ceco che acquista da soggetto comunitario non passivo Iva; soggetto ceco non passivo Iva che acquista da soggetto comunitario (irrilevante se soggetto Iva o meno). Con riguardo a quest'ultimo modello occorre sottolineare che esso va sempre presentato in caso di acconto pagato dall'acquirente ceco al venditore comunitario, a prescindere se gli operatori siano o meno soggetti Iva. I modelli di cui sopra (per acquisto e per cessione di mezzi di trasporto nuovi) dovendo essere presentati insieme alla dichiarazione Iva *Priznànì* (il cui periodo fiscale corrisponde ad un trimestre solare se il fatturato dell'anno precedente non ha superato l'importo di 10 milioni di corone, nel caso contrario il periodo fiscale corrisponde ad un mese solare), obbligano anche i soggetti privati a presentare, eccezionalmente, quest'ultima dichiarazione.

Gli adempimenti e le modalità

L'acquirente ceco non soggetto Iva, dunque, dovrà presentare all'ufficio finanziario competente, entro 10 giorni dall'acquisto, la propria dichiarazione Iva allegando il modello *Hlàsenì* e un documento di acquisto. Sulla base di tali documenti l'ufficio calcolerà l'imposta dovuta, che dovrà essere pagata dall'acquirente entro 25 giorni dal momento della sua determinazione, dopodichè si potrà procedere all'immatricolazione dell'autovettura. Il cedente ceco non soggetto Iva, invece,

presentando la dichiarazione Iva (sempre insieme al modello *Hlàsenì* e documento di vendita) avrà diritto al rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto o importazione dell'autoveicolo nuovo; tale norma è l'equivalente del nostro articolo 53 contenuto nel decreto legge 331 del 1993.

La dichiarazione riepilogativa

Diversa dalla dichiarazione Iva è la dichiarazione riepilogativa (*Souhrnnè Hlàsenì*), che va presentata in caso di cessione intracomunitaria (non solo di autoveicoli ma di qualsiasi altro bene) e soltanto dal cedente soggetto Iva ceco che vende ad altro soggetto Iva comunitario.Tale dichiarazione deve essere presentata entro 25 giorni dal termine del trimestre solare in cui si è verificata la cessione intracomunitaria. La dichiarazione riepilogativa si rende necessaria in considerazione del fatto che nella Repubblica ceca, a differenza dell'Italia, non si compila il modello Intrastat per operazioni di ammontare fino a 6milioni di corone (e ciò vale sia per le cessioni che per gli acquisti).

Conclusioni

In Repubblica ceca vige un sistema di controllo sugli scambi intracomunitari ben articolato che diventa oltremodo capillare e minuzioso quando oggetto dello scambio sono i mezzi di trasporto nuovi. In questo contesto la completa armonizzazione delle legislazioni dei vari Stati membri dell'Ue si rivela di fondamentale importanza non soltanto per eliminare eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza in ambito comunitario ma anche per contrastare i diffusi fenomeni di evasione dell'imposta che si registrano soprattutto nel commercio intracomunitario di autoveicoli.

di

Milva Anna Elena Bevacqua

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/adempimenti-e-modalita-acquisto-e-cessione-autoveicoli